

Legge regionale 26 settembre 1995 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 55

(Finanziamento straordinario al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia)(programma 2.3.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 600 milioni da destinare al ripiano del disavanzo, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'attuazione dell'attività istituzionale, accertato a tutto il 31 ottobre 1994.
2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dal bilancio del Consorzio al 31 ottobre 1994, dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti e dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione.
3. Entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento il Consorzio presenta alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, unitamente al bilancio relativo all'esercizio che ha beneficiato del finanziamento ed alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, una dettagliata relazione a dimostrazione dell'avvenuto ripiano del disavanzo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.
5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5093 (1.1.163.2.06.04) con la denominazione "Finanziamento straordinario al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia per il ripiano del disavanzo accertato al 31 ottobre 1994" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l'anno 1995.